



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGROALIMENTARE

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 18/01/2024

INDICE

Articolo 1 - Generalità e finalità	pag. 2
Articolo 2 - Soggetti ammessi alla vendita	pag. 2
Articolo 3 - Prodotti Posti in Vendita	pag. 3
Articolo 4 - Posteggi e concessioni	pag. 3
Articolo 5 - Gestione del posteggio	pag. 4
Articolo 6 - Gestione del Mercato	pag. 5
Articolo 7 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	pag. 6
Articolo 8 - Tavolo permanente di confronto	pag. 6
Articolo 9 - Norme transitorie	pag. 6

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGROALIMENTARE

Articolo 1 Generalità e finalità

1. E' istituito il Mercato Agroalimentare, mercato agricolo di vendita diretta all'interno dell' Area Mercato Ortofrutticolo, al fine di promuovere l'incontro tra domanda e l'offerta di prodotti agricoli e di valorizzare le produzioni tipiche locali.

Per produzioni tipiche locali si intendono i prodotti agricoli o agroalimentari le cui fasi del processo produttivo siano interamente realizzate nel territorio dell'Area Metropolitana di Bologna, nella Provincia di Ravenna, Ferrara e nei tre comuni della Romagna Toscana: Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, secondo consolidate e tradizionali tecniche di produzione. Le caratteristiche di tali prodotti devono pertanto essere riconducibili all'ambiente geografico per epoche di raccolta, tipologie varietali, tecniche agronomiche applicate e conservazione, anche temporanea.

2. Il mercato si svolge nei giorni e orari stabiliti del Comune di Imola con apposito provvedimento del Sindaco. Potranno essere autorizzate giornate straordinarie del mercato in sostituzione di giornate non svolte, per festività o causa di forza maggiore.

3. Il mercato ha la finalità di incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo, nonché di assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali, garantendo qualità e freschezza.

4. Gli imprenditori agricoli potranno realizzare in occasione del mercato attività collaterali di tipo culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio, previo assenso del Comune.

Articolo 2 Soggetti ammessi alla vendita

1. Il mercato agricolo è riservato alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile muniti di partita iva e iscrizione alla Camera di Commercio nonché delle cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art.1 del D. lgs.228/2001 le cui aziende sono ubicate nell'ambito territoriale definito all'Articolo 1.

2. Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso della segnalazione certificata di inizio attività di vendita diretta (SCIA) presentata al comune sede dell'azienda agricola e della documentazione igienico sanitaria nel caso di vendita di prodotti trasformati.

3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a porre in vendita i prodotti provenienti esclusivamente da terreni aziendali ubicati nel territorio dell'Area Metropolitana di Bologna, nella Provincia di Ravenna, Ferrara e nei tre comuni della Romagna Toscana: Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio o, se trasformati, ottenuti da materie prime provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e comunitaria. Sono ammesse imprese agricole con sede e produzione nelle regioni del Sud Italia, limitatamente per la vendita di agrumi coltivati e provenienti direttamente dalle zone di produzione tipiche d'Italia

4. I produttori singoli, nonché le proprie organizzazioni od associazioni, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci, risultante dal piano culturale presentato all'Ente Gestore. Limitatamente alle associazioni ed alle cooperative dei produttori, nei piani culturali va indicata la zona territoriale di appartenenza dei soci.

5. E' facoltà dell' Ente Gestore sottoporre a verifica i piani colturali, attraverso sopralluoghi effettuati direttamente o per il tramite soggetti o Enti terzi appositamente incaricati.

Il sopralluogo diretto, può essere sempre effettuato senza nessun obbligo di preavviso.

L'azienda che, senza comprovati motivi rifiuti il controllo, è soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti al successivo articolo 7 punto f).

I controlli possono essere effettuati anche presso i produttori provenienti da fuori regione. In caso di mancato riscontro da parte del Comune ove ha sede la produzione entro i 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l'azienda interessata verrà sospesa dall'attività di mercato, fino al momento della conclusione della verifica.

Articolo 3 **Prodotti Posti in Vendita**

1. La merce deve essere introdotta nel mercato entro l'orario di inizio dell'orario di vendita. Tutta la merce introdotta è da considerarsi merce in vendita.

2. E' ammessa la vendita di prodotto sezionato esclusivamente in laboratori autorizzati e non deve essere interrotta la catena del freddo.

3. Gli imballaggi devono essere conformi alle normative vigenti e in particolare devono essere idonei, integri, asciutti e puliti.

4. La merce in vendita dovrà evidenziare al pubblico le indicazioni riferite:

Prodotto e varietà (se conosciuta)

Origine: con un cartello aziendale riportante l'ubicazione dell'azienda;

Prezzo al kg (o in deroga a mazzo per i soli usi indicati espressamente dalla Camera di Commercio

Categoria).

5. Qualora vengano posti in vendita prodotti ortofrutticoli pre tagliati confezionati (es minestrone e simili) questi dovranno, oltre che essere regolarmente preparati in laboratori autorizzati/notificati, essere etichettati ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riportando almeno le seguenti informazioni di minima:

- ragione sociale dell'Azienda agricola produttrice
- elenco ingredienti (in ordine decrescente) riportante in carattere diverso o evidenziate le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranza (vedi allegato II del regolamento sopra citato)
- istruzioni d'uso e modalità di conservazione (es. consumare previa cottura)
- data di scadenza o termine minimo di consumo
- lotto di produzione o data di confezionamento
- quantità netta
- origine
- additivi se presenti.

I prodotti di cui sopra, così come tutti gli alimenti deperibili (es. insaccati freschi, latticini,) debbono essere conservati refrigerati, mediante attrezzature refrigeranti, in modo da evitare l'interruzione della catena del freddo.

6. Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico – sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Articolo 4 **Posteggi e concessioni**

1. Il numero dei posteggi e la loro superficie, i criteri per l'assegnazione dei posteggi sia a posto fisso sia giornaliero e le tariffe per l'occupazione sono stabiliti dalla Giunta comunale.

2. In caso di disponibilità di spazi di vendita, l'ente gestore dispone apposito bando di assegnazione dei posteggi liberi, con l'indicazione della localizzazione e della loro superficie.

3. Riveste carattere di priorità l'assegnazione di spazio vendita, finalizzata a:

- a sostenere forme di aggregazione volontaria tra produttori;
- al miglioramento delle potenzialità di commercializzazione, per l'azienda già presente al mercato.

I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono approvati dall'Ente Gestore.

4. Le concessioni hanno la durata massima di 6 anni, salvo revoca per esigenze di pubblico interesse; esse avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.

5. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con il trasferimento dell'azienda agricola.

7. La concessione di posteggio fisso per l'attività di mercato può essere rilasciata a persona fisica o a persona giuridica.

8. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi e per causa di morte, su richiesta del subentrante comporta la voltura della concessione di posteggio.

9. In caso di morte del titolare della concessione di posteggio, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali ove richiesti, a titolo provvisorio e previa apposita comunicazione all'ente gestore, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena decadenza, deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento e deve chiedere la voltura della concessione del posteggio entro un anno dal decesso del titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili, sono applicabili anche in caso di decesso del legale rappresentante di società, titolare di posteggio fisso.

10. Il decesso del concessionario e dei soci delle ditte concessionarie, i recessi e/o immissioni di nuovi soci in società concessionarie, le variazioni della ragione sociale devono essere comunicate all'ente gestore entro 30 giorni dal loro verificarsi.

11. Le concessioni decadono:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
- c) per cessazione dell'attività.

12. L'ente gestore revoca la concessione dei posteggi per:

- a) perdita del titolo necessario per il rilascio della concessione;
- b) cessione totale o parziale del posteggio a terzi senza autorizzazione;
- c) presenze inferiori a n. 50 giornate nell'anno solare;

13. La concessione può essere revocate nei seguenti casi:

- a) per accertate scorrettezze commerciali;
- b) violazioni alle leggi e ai regolamenti;
- c) accertata morosità di 60 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
- d) DURC Aziendale irregolare.

Articolo 5

Gestione del posteggio

1. E' vietata ogni forma di sub concessione.

2. I produttori possono farsi rappresentare dai collaboratori regolarmente iscritti in azienda, espressamente designati, o da personale dipendente.

3. Nell'ambito del mercato è ammesso lo scambio consensuale del posteggio. Le domande devono essere presentate congiuntamente ed indicare i posteggi interessati allo scambio. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

4. I concessionari debbono provvedere affinché i posteggi e le pertinenze siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

5. I rifiuti debbono essere, a cura dei concessionari, raccolti negli appositi recipienti
 6. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito temporaneo dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
 7. Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità.
 8. E' altresì vietato occupare in qualsiasi modo spazi diversi da quelli in concessione.
 9. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - bene in vista ai compratori;
 - conformi alla legge.
- Nel caso di reclami sull'esattezza delle pesature, l'Ente Gestore dispone affinché, entro 3 giorni, sia verificata la conformità dello strumento di pesa con la normativa vigente in materia.

Articolo 6

Gestione del Mercato

All'ente Gestore sono attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 5) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 6) adottare i provvedimenti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 7) vigilare perché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;
- 8) collaborare con l'Azienda U.S.L per la vigilanza igienico sanitaria sul mercato;
- 9) Presso il mercato è vietato:
 - a) ingombrare i luoghi di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'ente beneficiario;
 - d) esercitare qualsiasi commercio di prodotti commestibili, senza autorizzazione;
 - e) introdurre cani e altri animali (per motivi igienico sanitari);
 - f) accendere fuochi;
 - g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
 - i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - j) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

La Polizia locale ha facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbano con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

L'Ente gestore effettua periodici controlli (anche a campione) sulla corrispondenza tra piani culturali e prodotti in vendita.

Articolo 7

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari disposti dall'Ente Gestore:

- a) diffida in forma verbale o scritta;
- b) sospensione da ogni attività di mercato o chiusura di magazzino, per un periodo massimo di sette giorni di effettivo mercato, con provvedimento definitivo;
- c) sospensione da ogni attività di mercato per un periodo fino a sei mesi;
- d) per i concessionari, revoca della concessione dei posteggio e divieto di accesso al mercato;
- e) per i produttori assegnatari di posteggio giornaliero, inibizione per un periodo fino a sei mesi da ogni attività di mercato;
- f) per il non assoggettamento al controllo del piano colturale, sospensione da ogni attività di mercato fino all'effettuazione del controllo e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi, con provvedimento definitivo.

Con l'esclusione della fattispecie di cui al precedente punto a), ogni violazione del presente Regolamento di mercato e della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del T.U. Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 8

Tavolo permanente di confronto

E' istituito un tavolo permanente di confronto sul mercato agroalimentare, composto dai rappresentanti delle associazioni agricole, da un portavoce eletto dagli operatori di mercato e da un componente della Giunta comunale.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno.

Gli imprenditori Agricoli operanti all' interno del Mercato eleggono un proprio rappresentante che funge da portavoce verso l'Ente gestore. Le aziende agricole provvedono in autonomia alle elezioni del proprio rappresentante. Hanno diritto di voto solo le aziende titolari di concessione pluriennale. Ogni Azienda Agricola esprime una sola preferenza. Di norma le elezioni si svolgono con cadenza triennale.

Articolo 9

Norme transitorie

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è consentita per un anno la vendita all'ingrosso negli orari e con le modalità stabiliti ai sensi del presente regolamento. L'Ente gestore ha facoltà di prorogare la vendita all'ingrosso, su motivata richiesta del Tavolo permanente di confronto.

Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogate fino al rilascio delle nuove concessioni, a seguito di avviso pubblico.